

Convenzione ex art. 56 del Codice del Terzo settore (D.lgs. 117/2017)

Con la presente scrittura privata, valida ad ogni effetto di legge,

TRA

Il Comune di TREPUIZZI, nella persona del Responsabile del Settore Servizi Sociali _____, non in proprio, ma in nome, per conto e nell'esclusivo interesse dell'Amministrazione Comunale che legalmente rappresenta, giusto Decreto Sindacale n. _____

E

l'Associazione senza scopo di lucro denominata Pubblica Assistenza (di seguito solo Associazione) con sede in Via C. Colombo n° 11 – Torchiarolo BR , codice fiscale 91078870747, nella persona del legale rappresentate Dr. Pietro Ingrosso, nato a Torchiarolo il 07/01/1950, CF. NGRPTR50A07L213F, la quale dichiara di agire in nome, per conto e nell'esclusivo interesse dell'Associazione;

Richiamati:

- il decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017, il “Codice del Terzo settore”;
- il Codice civile; - gli articoli 1, comma 1-bis, e 11 della legge 7 agosto 1990 numero 241 e smi;
- il decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 (TUEL) e smi;

Premesso che:

- il principio di sussidiarietà orizzontale invita le amministrazioni locali ad avvalersi dell'operato dei cittadini, singoli ed associati per lo svolgimento di compiti e funzioni ad esse assegnati;
- detto principio è sancito dal comma 4 dell'articolo 118 della Costituzione, dal comma 3 lettera a) dell'articolo 4 della legge 15 marzo 1997 numero 59 e dal comma 5 dell'articolo 3 del TUEL;
- quest'ultima norma dispone che “i comuni e le province [svolgano] le loro funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dall'autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali”;
- il “Codice del Terzo settore” approvato con D.lgs. nr. 117/2017, riconosce “il valore e la funzione sociale degli enti del Terzo settore, dell'associazionismo, dell'attività di volontariato e della cultura e pratica del dono quali espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo”, ne promuove “lo sviluppo salvaguardandone la spontaneità ed autonomia”, e ne favorisce “l'apporto originale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli enti locali” (articolo 2 del d.lgs. 117/2017);
- il Codice del Terzo settore definisce “volontario” la persona che per libera scelta svolge attività in favore della comunità e del bene comune, “*mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione*” (articolo 17 del d.lgs. 117/2017);
- l'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario;
- l'organizzazione di appartenenza può rimborsare al volontario soltanto le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, entro limiti preventivamente stabiliti dalla stessa organizzazione;
- la qualità di volontario risulta incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo, nonché con ogni altro rapporto a contenuto patrimoniale con l'organizzazione di cui fa parte;

Premesso, inoltre, che:

- l'articolo 56 del Codice del Terzo settore consente alle amministrazioni pubbliche di sottoscrivere, con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale “convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale, se più favorevoli rispetto al ricorso al mercato”;
- l'art. 5 del D.lgs. 117/2017 prevede che gli enti del Terzo Settore esercitano in via esclusiva o principale

una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche, di utilità sociale.

- l'art. 5, comma 1 lett. a) colloca rispettivamente, tra le attività di interesse generale proprie degli Enti del Terzo settore quelle relative "*interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;*";
- i requisiti richiesti dalla legge, affinché organizzazioni e associazioni possano firmare la convenzione, in base all'art. 56 del D.Lgs. 117/2017 rubricato "*Convenzioni*" sono:
 - a. l'iscrizione da almeno sei mesi nel registro unico nazionale (ovviamente a decorrere dall'operatività di tale registro. Durante il periodo transitorio vige l'articolo 101 comma 2, 3 del D.Lgs. 117/2017);
 - b. il possesso di requisiti di moralità professionale;
 - c. il poter dimostrare "adeguata attitudine" da valutarsi con riferimento alla struttura, all'attività concretamente svolta, alle finalità perseguite, al numero degli aderenti, alle risorse a disposizione e alla capacità tecnica e professionale, intesa come "concreta capacità di operare e realizzare l'attività oggetto di convenzione", capacità da valutarsi anche con riferimento all'esperienza, organizzazione, formazione e aggiornamento dei volontari (articolo 56 commi 1 e 3 del d.lgs. 117/2017);
- la PA-Ravenna sostiene e collabora attivamente con la Pubblica Assistenza Salento (PA-Salento), con sede legale a Torchiarolo (Br) fornendo conoscenze tecniche e amministrative e inviando istruttori specializzati per i corsi che si svolgono in Puglia o accogliendo nell'aula didattica della sua sede di Ravenna gli operatori salentini interessati alla formazione teorico pratica nei settori socio assistenziali, in particolare trasporto sanitario e sociale, servizio ambulanze e assistenza domiciliare nei suoi livelli infermieristici e socio-assistenziali,
- la PA- Salento è iscritta al RUNTS Registro Unico Nazionale Terzo Settore;
- la PA-Salento è a conoscenza del dinamismo programmatico del Comune di Trepuzzi e dei suoi piani rispetto alla creazione di un servizio di trasporto socio- assistenziale a favore e che il Comune intende sviluppare tali interventi avvalendosi dell'apporto di associazioni di volontariato.
 - che PA-Salento avendo tra i suoi associati, medici, infermieri, O.S.S. e assistenti garantisce, oltre al trasporto socio assistenziale, diversi servizi tra cui quello di recupero cartelle cliniche, ausili e protesi sanitarie, di volontari disponibili per servizio mensa sociale o distribuzione pasti a domicilio, etc. .
 - che la L. 266/9, la Legge 8 novembre 2000, n. 328 articolo 5 e la L.R. 19/2006 rispettivamente agli articoli 19 e 56, prevedono la possibilità, per le organizzazioni di volontariato iscritte nei registi regionali/provinciali del volontariato, di stipulare convenzioni con gli enti pubblici nei limiti e in osservanza delle condizioni previste negli articoli citati;

Dato atto che:

con deliberazione di G. C. n. 178 del 03/10/2019 veniva emanata direttiva al Responsabile di Settore di adempiere, a mezzo di convenzione con l'Associazione di volontariato Pubblica Assistenza Salento, alle prestazioni di trasporto sociale come definito nell'art 88 del RR4/2007, 88 del R. R. 4/2007, in favore di disabili, minori, anziani e persone svantaggiate, attraverso tre tipologie di servizio:

- 1) trasporti continuativi
- 2) trasporti riabilitativi, non continuativi
- 3) trasporti saltuari

Tutto quanto richiamato e premesso

Comune di Trepuzzi ed Associazione convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1 – Richiami e premesse

La narrativa che precede e gli atti ivi richiamati, formano parte integrante e sostanziale della presente scrittura privata.

Articolo 2 – Oggetto della convenzione

Il Comune si avvale dell'attività dell'Associazione per l'adempimento delle prestazioni di trasporto sociale assistito, come definito all'art 88 del RR 4/2007 in favore di:

- anziani (persone ultrasessantacinquenni) che vivono soli o con il coniuge, che si trovino in situazione di bisogno, anche temporaneo, essendo privi di idonea rete familiare, e che siano impossibilitati ad utilizzare i servizi di trasporto pubblico locale se esistenti;
- invalidi adulti (in possesso dell'apposita documentazione rilasciata dall'organo competente attestante il grado d'invalidità riconosciuta) che si trovino in situazione di bisogno, anche temporaneo, essendo privi di idonea rete familiare, e che siano impossibilitati ad utilizzare i servizi di trasporto pubblico locale se esistenti;
- portatori di handicap, adulti riconosciuti ai sensi dell'art 4 della L. N° 104/92, che si trovino in una situazione di bisogno, anche temporaneo, essendo privi di idonea rete familiare, e che siano impossibilitati ad utilizzare i servizi di trasporto pubblico locale se esistenti;
- trasporto sociale assistito in favore dei minori disabili;

Articolo 3 – Servizi richiesti

I servizi di trasporto richiesto sono di tre tipi:

1) TRASPORTI CONTINUATIVI

Per “trasporti continuativi” si intendono i trasporti effettuati giornalmente o più volte nell'arco della settimana, con una cadenza periodica programmabile e di lungo periodo, per la frequenza, di norma annuale, a centri assistenziali. Esempi di servizi continuativi sono il trasporto presso strutture assistenziali/sanitarie per terapie di mantenimento o riabilitative di lunga durata.

Tipologia servizio da svolgere: accompagnare le persone disabili dal domicilio alla sede del centro assistenziale/sanitario e ritorno (sia al mattino che al pomeriggio);

– Giornate in cui può essere richiesto il servizio: da lunedì al venerdì nelle fasce orarie stabilite;

2) TRASPORTI RIABILITATIVI, NON CONTINUATIVI

Per “trasporti non continuativi” si intendono i trasporti effettuati una sola volta o per periodi inferiori al mese, programmabili con preavviso dell'utente ad istituti, ambulatori, luoghi di cura e riabilitazione, ospedali sia sul territorio comunale che all'esterno di esso.

– Tipologia servizio da svolgere: accompagnare la persona dal domicilio (o altra sede segnalata) ad un centro sanitario o di riabilitazione e ritorno;

– Giornate in cui può essere richiesto il servizio: dal Lunedì al Venerdì;

3) TRASPORTI SALTUARI

Per trasporti saltuari si intendono i trasporti difficilmente definibili nel tempo e difficilmente programmabili.

– Tipologia servizio da svolgere: trasporti delle tipologie precedenti che non hanno la caratteristica della continuità e quindi possono essere richiesti per un solo viaggio;

– Giornate in cui può essere richiesto il servizio: tutto l'anno, festivi compresi;

Le suddette tipologie di trasporto saranno garantite esclusivamente rispetto alle risorse finanziarie a disposizione dell'Ente, ovvero su valutazione del Responsabile del Settore Servizi Sociali.

Articolo 4 - Ammissione al servizio

Per accedere al servizio la domanda di ammissione deve essere presentata compilando apposito modulo corredato dalla documentazione di seguito indicata:

1. certificato della commissione medica attestante il tipo di invalidità.

2. altri certificati medici utili;

3. in caso di trasporto per cure mediche, programma terapeutico fornito dall'Azienda ASL che comprenda il quadro completo delle relative esigenze di trasporto;

I certificati di cui al punto 1 e 3 vanno presentati solo al momento della prima richiesta, salvo variazioni dello stato di disabilità, nel qual caso i certificati vanno aggiornati.

Ogni singolo trasporto deve essere richiesto dal Servizio Sociale del Comune di Trepuzzi che è tenuto, inoltre, a garantire la presenza dei requisiti richiesti per accedere al servizio. Verrà trasmessa una email all'Associazione con tutti gli estremi del trasporto e dei requisiti, che deve essere contraccambiata per accettazione entro le 48 ore successive.

Articolo 5 - Criteri di precedenza

Qualora dovesse pervenire un numero elevato di richieste rispetto alla disponibilità dei servizi e/o rispetto alle risorse finanziarie a disposizione, si formerà una lista di domande in attesa a cui si attingerà a completamento dei posti eventualmente rimasti liberi sui mezzi, privilegiando, in ordine di priorità:

- percentuale di invalidità e necessità di automezzi attrezzati per grave difficoltà motorie, accertate sulla base di dichiarazioni mediche;
 - rete familiare parziale e/o inesistente (es. genitori anziani, famiglie monoparentali, assenza di altri famigliari etc ...)
 - casi sociali segnalati da altri servizi specialistici del territorio.
- In presenza di situazioni analoghe verrà privilegiato il richiedente che gode di un reddito inferiore.

Articolo 6 - Norme

Per un'ottimale organizzazione del servizio si definiscono le seguenti norme che devono essere rispettate dagli utenti e dai loro familiari:

- la comunicazione di variazioni delle date e degli orari del trasporto o sospensione dello stesso al personale del servizio devono pervenire almeno 24 ore prima o in caso di gravi motivi entro le ore 8.00 del giorno in cui si verifica l'evento;
- la presenza di eventuali accompagnatori dovrà essere segnalata all'ufficio ed autorizzata; inoltre il servizio stesso, in casi specifici, potrà richiedere l'accompagnamento dell'utente da parte di un familiare o altra persona;
- l'accettazione dell'orario del trasporto stabilito dal Coordinatore amministrativo del servizio, sulla base delle esigenze del servizio stesso e di quelle dell'utente;
- la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà e/o dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000 da parte dell'interessato o dei famigliari in cui si declina la Pubblica da ogni responsabilità per eventi che dovessero verificarsi durante il tragitto;

Gli utenti o i loro famigliari devono inoltre indicare, tramite la compilazione di una apposita scheda:

- il nominativo di uno o più referenti incaricati ad accogliere l'utente trasportato al termine del servizio;
- l'eventuale autorizzazione a lasciare l'utente solo a casa al termine del servizio;
- eventuali altre destinazioni, diverse dal domicilio abituale

Tali informazioni, necessarie all'organizzazione tecnica del servizio, saranno riservate agli atti d'ufficio e soggette ai vincoli di segretezza a tutela dei cittadini utenti.

Gli operatori addetti al servizio sono tenuti a rispettare le disposizioni impartite dall'Associazione Pubblica Assistenza Salento Onlus coordinatrice del servizio al fine di garantire la precisione e puntualità del servizio nonché la sicurezza e il diritto alla riservatezza degli utenti.

Il mancato rispetto di tali norme, può comportare la sospensione temporanea del servizio e, nel caso di gravi violazioni, anche la revoca dell'ammissione al servizio stesso.

Articolo 7 – Compiti del Comune

Il Comune si impegna a:

- comunicare preventivamente i nominativi dei soggetti da trasportare, garantendo la presenza dei requisiti richiesti per accedere al servizio. Verrà trasmessa una mail all'Associazione con tutti gli estremi del trasporto e dei requisiti, che deve essere contraccambiata per accettazione entro le 48 ore successive;
- ad erogare all'Associazione il contributo economico a sostegno delle spese sostenute come indicato negli articoli 10 e 11.

Articolo 8 – Attività e compiti svolti dall'Associazione

L'Associazione di volontariato Pubblica Assistenza si impegna a prestare, per il tramite dei propri soci iscritti e disponibili, e con i propri mezzi omologati per il trasporto di disabili in carrozzella, i servizi di cui innanzi.

I Soci volontari, che offriranno la loro collaborazione in nome e per conto dell'Associazione nelle attività previste dall'art. 5 della presente convenzione, dovranno tenere un comportamento improntato a spirito di solidarietà e correttezza civica verso gli altri Soci, verso coloro cui è indirizzata la loro attività e verso gli appartenenti ad altra associazione o Ente, con i quali possono trovarsi a collaborare, in conformità a quanto previsto dallo Statuto dell'Associazione. L'Associazione garantisce che i volontari inseriti nelle attività di trasporto assistito, siano in possesso delle necessarie cognizioni tecniche e pratiche, necessarie per lo svolgimento delle prestazioni.

L'Associazione vigila sullo svolgimento delle attività, da parte dei propri soci, con l'obbligo di rimuovere il

volontario o i volontari che si rendessero responsabili di comprovata inadempienza, rispetto al dovere di rispettare la dignità e i diritti degli altri volontari, degli operatori, e degli utenti

Articolo 9 – Responsabilità ed Assicurazioni

L'Associazione è tenuta a contrarre adeguate polizze assicurative per garanzia di sinistri e per responsabilità civile verso terzi che possano derivare dagli operatori durante l'espletamento del servizio, esonerando il Comune da ogni responsabilità al riguardo.

L'Associazione solleva il Comune da qualunque pretesa, azione o molestia che possa derivare da terzi per mancato adempimento degli obblighi derivanti dalla presente Convenzione, per trascuratezza o per colpa. A tal fine dovrà provvedere, prima dell'inizio del servizio, alla stipulazione di apposita polizza assicurativa per la copertura della responsabilità civile e dei rischi connessi all'esecuzione dei servizi oggetto della presente Convenzione, con massimale unico adeguato al rischio e comunque non inferiore a € 250.000,00.= per ogni sinistro.

Essa è pure responsabile dell'operato e del contegno dei volontari e degli eventuali danni che dal personale o dai mezzi potessero derivare al Comune o a terzi.

L'Associazione garantisce che i propri aderenti che prestano attività di volontariato nel servizio di trasporto, siano essi autisti o accompagnatori, sono coperti da assicurazione contro gli infortuni, malattie e responsabilità civile verso terzi, come stabilito dall'art. 4 della Legge 11 agosto 1991, n. 266 e dall'art. 4 co. 6 della Legge regionale 14 febbraio 2008, n. 1.

Articolo 10 – Costi del servizio

Per l'espletamento dei servizi previsti dalla presente Convenzione, l'Associazione si impegna a sostenere le seguenti spese:

- i costi per l'assicurazione degli automezzi dell'Associazione, utilizzati per il servizio di trasporto;
- i costi per la copertura assicurativa contro infortuni, malattia e responsabilità civile dei volontari adibiti al servizio di trasporto nell'ambito della presente Convenzione;
- i costi telefonici sostenuti per il servizio, nonché tutte le altre spese connesse (es. pedaggi autostradali, tariffe parcheggio, ecc.);
- i costi di carburante e ammortamento degli automezzi;
- i costi di manutenzione ordinaria e straordinaria degli automezzi utilizzati per il servizio di trasporto;
- le spese relative all'organizzazione e amministrazione del servizio.

Le tariffe sono:

€ 0,40 al Km nel territorio Regionale,

€ 0,35 al Km nel territorio Nazionale

Nel caso di trasporto di più utenti presso la stessa destinazione, a partire dal secondo utente, il numero dei chilometri rimborsabili sarà di € 0,25 al km per la tariffa Regionale e € 0,20 al km per la tariffa Nazionale.

Il punto di partenza per il calcolo dei chilometri rimborsabili è sempre Torchiarolo.

Per il tempo di attesa, a partire dalla 2^a ora di sosta presso il luogo di destinazione, verrà applicata una tariffa oraria di € 3,00.

Articolo 11 – Pagamenti

L'Associazione deve fornire un elenco mensile dei trasporti effettuati, indicanti il nominativo della persona trasportata, il luogo di destinazione e il numero di chilometri percorsi.

Verranno pagati solo i trasporti effettivamente eseguiti.

I pagamenti avverranno entro 60 giorni dalla data della nota di addebito, in seguito ad atti di liquidazione del Responsabile del Settore Servizi Sociali.

Articolo 12 – Durata

Il Comune si avvale dell'Associazione, cui è affidato il servizio, con decorrenza dalla data di affidamento dell'incarico per un anno.

Comune ed Associazione escludono qualsiasi forma di proroga o rinnovo taciti della presente convenzione.

Articolo 13 – Controlli

Il Comune, a mezzo del proprio personale, attraverso rilevazioni dell'esito degli eventi organizzati o con altre idonee modalità, verifica periodicamente quantità e qualità dei servizi prestati dall'Associazione, di cui all'articolo 8.

Articolo 14 – Risoluzione

Ai sensi dell'articolo 1456 del Codice civile, il Comune ha facoltà di risolvere la presente convenzione per ogni violazione o inadempimento delle obbligazioni assunte dall'Associazione. Inoltre, il Comune può risolvere la convenzione nei seguenti ulteriori casi:

- qualora l'Associazione violi leggi, regolamenti anche comunali, ordinanze o prescrizioni delle autorità competenti;
- qualora l'Associazione venga sciolta e posta in liquidazione, ovvero si determini una sostanziale modifica nell'assetto associativo tale da far venir meno il rapporto fiduciario con il Comune.

La risoluzione è efficace decorsi giorni trenta dalla comunicazione in forma scritta ad opera del Comune.

Articolo 15 – Controversie

I rapporti tra Comune ed Associazione si svolgono ispirandosi ai principi della leale collaborazione, correttezza (art. 1175 del Codice civile), buona fede (artt. 1337 e 1366 del Codice civile).

In caso di controversia tra le parti circa l'applicazione della presente convenzione viene innanzitutto esperito tra le stesse un tentativo di amichevole conciliazione.

Articolo 16 – Rinvio dinamico

Per tutto quanto qui non previsto e normato, Comune ed Associazione rinviano al codice civile ed alla normativa richiamata nelle premesse.

Eventuali novelle legislative e regolamentari troveranno applicazione automatica, senza la necessità di provvedere ad integrazione o rettifica della presente.

Articolo 17 - Spese contrattuali

Le spese, i diritti, le imposte riferibili alla stipula della presente convenzione sono a carico dell'Associazione. Comune ed Associazione provvederanno a registrazione esclusivamente in caso d'uso (art. 6 del DPR 131/1986).

Articolo 18 - (Dichiarazione di assenza conflitto di interessi)

Il presente atto viene sottoscritto in assenza di conflitto di interessi di cui al combinato disposto degli articoli 6 bis della legge 241/1990 e dell'art. 7 del D.P.R. 62/2013.

Articolo 19 - (Trattamento dei dati personali)

I dati personali raccolti saranno trattati, con e senza l'ausilio di strumenti elettronici, per l'espletamento delle attività istituzionali relative al presente procedimento e agli eventuali procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti (compresi quelli previsti dalla L. 15/2005 sul diritto di accesso alla documentazione amministrativa) nel rispetto della normativa vigente. I dati raccolti saranno trattati in conformità al **GDPR**, *General Data Protection Regulation* del 25 maggio 2018 n. 2016/679 in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a categorie di dati personali.

La presente scrittura è composta da n..... fogli.

Letto, approvato e sottoscritto dalle parti

Trepuzzi _____

La Responsabile del Settore Servizi Sociali

Firma digitale
del legale rappresentante dell'Associazione
